



Protocollo n°.....2771
del17.02.2021.....

Oggetto: Tribunale di Messina Sezione Lavoro, R.G. n. 360/2021, Passari Gabriele c./Messina Servizi Bene Comune SpA – Avviso di notificazione a mezzo pubblicazione sul sito internet della Società in esecuzione del decreto del 01.02.2021, emessa dal Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga.

In esecuzione della disposizione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga emessa con decreto del 01.02.2021 nel giudizio R.G. n. 360/2021, Passari Gabriele c./Messinaservizi Bene Comune SpA, si procede a pubblicare sul sito *internet* della Società i seguenti atti allegati:

- ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dal sig. Passari Gabriele;
- decreto emesso dal Tribunale di Messina, Sezione Lavoro in data 01.02.2021 per fissazione udienza del 05.03.2021;
- relata di notificazione atti a mezzo *pec* del 14.02.2021

La pubblicazione dei suddetti atti assume il valore di notificazione ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Il Presidente del C.d.A. e Direttore Generale f.f.
Arch. Giuseppe Lombardo

Avv. Aldo Lombardo
via Cesare Battisti n. 175
98123 Messina
tel. – fax 0909226006

TRIBUNALE di MESSINA

-Sezione Lavoro-

Ricorso

Nell'interesse del Signor Passari Gabriele, nato a Messina il 02.11.1986 ed ivi residente in via Comunale, C.F. PSSGRL86S02F158Z, elettivamente domiciliato in Messina via C. Battisti n. 175 presso e nello studio dell'Avv. Aldo Lombardo (C.F. LMBLDA77A25F158Z – indirizzo di posta certificata avvaldolombardo@puntopec.it – telefax n. 0909226006) che lo rappresenta e difende per giusta procura in calce al presente atto

-ricorrente-

contro

società Messinaservizi Bene Comune s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Messina via Gagini nn. 21-29, C.F./P.I. n. 03459080838

-resistente-

Premesso che

1. Con atto del 13.08.2019 la società Messinaservizi Bene Comune s.p.a. (società in house providing del Comune di Messina per la gestione dei rifiuti) ha chiesto l'avviamento a selezione per l'assunzione a tempo determinato (mesi dodici) di n. 100 operatori ecologici (livello J CCNL Utilitalia);
2. Come risulta da nota inoltrata dal Centro per l'impiego di Messina, a seguito delle istanze di partecipazione presentate dagli interessati (lavoratori privi di occupazione, iscritti al suddetto Centro per l'Impiego alla data di scadenza del bando) sarebbe stata formata una graduatoria posizionando i lavoratori in ordine al punteggio decrescente sulla base dei seguenti criteri:
 - a. attribuzione a ciascun concorrente di un punteggio base di 1.000 punti;
 - b. maggiorazione di 100 punti per ogni 1.000,00 di reddito, fino ad un massimo di 250 punti;
 - c. detrazione di 60 punti per ogni familiare a carico;
 - d. maggiorazione di 250 punti per mancata indicazione del dato reddituale;
3. Alla selezione ha partecipato l'odierno deducente che ha dichiarato un reddito imponibile lordo per l'anno 2018 pari ad euro 0,00 e/o pressochè simile e la sussistenza di molteplici familiari a carico;
4. Come risulta dalla graduatoria, parte ricorrente si è classificata in posizione utile per essere assunta;
5. Con nota l'odierna società resistente ha però comunicato all'istante la sua esclusione per i seguenti motivi "Questa società ha individuato la mancanza del possesso dei seguenti requisiti: 1. di non aver riportato condanne penali, di applicazione di pena ex art. 444 del c.p.p. e di non essere parte di procedimenti penali in corso. Per questo motivo, oltre alla circostanza che la S.V. ha reso dichiarazione sostitutiva difforme allo stato posseduto, si dispone l'esclusione della S.V. dalla graduatoria in oggetto".



Avv. Aldo Lombardo
via Cesare Battisti n. 175
98123 Messina
tel. – fax 0909226006

Il provvedimento di esclusione adottato dalla resistente società è illegittimo, sicchè parte ricorrente, previa disapplicazione del suddetto atto di esclusione dovrà e deve essere riammessa in graduatoria.

Orbene occorre premettere quanto testè.

L'avviso di selezione prevede tra i requisiti richiesti dalla convenuta l'assenza "di condanne penali, di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p. e di procedimenti penali in corso".

Invero, se da un lato parte ricorrente ha subito una condanna dal Tribunale di Messina sezione Penale, dall'altro la previsione di un requisito generalizzato come quello sopra indicato ed il conseguente provvedimento esecutivo di esclusione dalla graduatoria sono illegittimi e ciò:

a.L'art. 19 comma secondo D.Lgs. n. 175/2016 prevede "Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità ed imparzialità e dei principi di cui all'art. 35 comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova applicazione il suddetto articolo 35 comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001;

b.L'art. 35 comma terzo del D.Lgs. n. 165/2001, a sua volta, prevede, tra l'altro (lett. B), che "Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire";

c.In generale, per quel che riguarda il pubblico impiego, vale la pena di rilevare che né il D.Lgs. n. 165/2001 ("Norme generali sull'Ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche"), né il D.P.R. n. 3/1957 ("Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato"), né il D.P.R. n. 487/1994 ("Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei Pubblici Impieghi") prevedono alcuna disposizione che precluda l'accesso al pubblico impiego per aver riportato qualsivoglia condanna penale;

d.A livello privatistico, l'art. 4 comma quinto del CCNL del 10.07.2016 del personale impiegato nei servizi di gestione dei rifiuti (il CCNL Utilitalia richiamato nell'avviso di selezione) prevede "Il lavoratore è tenuto alla presentazione dei documenti richiesti dall'azienda, ivi compresi il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, al fine di verificare l'assenza di eventuali condanne o procedimenti penali che incidano sull'attitudine professionale del lavoratore, nel rispetto della normativa vigente";

e.Tenuto conto delle disposizioni sopra richiamate, appare illegittima la disposizione del bando di selezione che prevede l'esclusione automatica di un candidato per il semplice fatto di aver riportato una condanna penale, a prescindere dalla tipologia del reato commesso e dall'entità della pena irrogata: come si è visto, infatti, le predette disposizioni – normative e contrattuali concernenti l'impiego pubblico e



Avv. Aldo Lombardo
via Cesare Battisti n. 175
98123 Messina
tel. – fax 0909226006

privato – esigono che i requisiti richiesti dall’Ente assuntore siano collegati all’attitudine professionale del lavoratore ed alla posizione che egli dovrà ricoprire; con la conseguenza che l’aver riportato una condanna penale non può costituire indice di automatica inattitudine lavorativa e di incapacità all’espletamento delle mansioni relative al posto messo a concorso, per di più in assenza di alcuna valutazione concreta dell’Ente assuntore sulla fattispecie penale ascritta al concorrente e sull’incidenza del fatto di reato sull’attività lavorativa da espletare;

f. Nella specie, appare obiettivamente irrazionale, oltre che lesivo dei principi di riabilitazione del condannato, di proporzionalità e di adeguatezza tutelati dalla Costituzione, il fatto che ad un cittadino possa essere preclusa “in nuce” la partecipazione ad una selezione di personale per aver commesso un fatto di reato, tra l’altro molto risalente nel tempo e di entità modesta; ed appare altrettanto irrazionale che l’Ente assuntore possa procedere all’automatica esclusione di detto cittadino senza neppure esplicitare alcuna motivazione sulla ragione per la quale la condanna riportata sarebbe radicalmente ostativa all’assunzione.

Da aggiungersi per quel che riguarda l’altra censura sollevata dalla resistente società la circostanza che apoditticamente la resa in sede concorsuale dichiarazione sostitutiva di non aver riportato condanne penali è stata rilasciata, stante anche l’estrazione sociale, in assoluta buona fede laddove non può pretendersi che un “quisque de populo” al quale non si richiede un particolare livello culturale (parte deducente non ha conseguito diploma/laurea alcuna ed aspira ad essere assunta quale operatrice ecologica) sia in grado di comprendere che una qualunque sentenza civile e/o penale adottata sulla propria persona omnicomprensivamente considerata possa avere rilievo e/o peso autonomo ed indipendente su altra vicenda, così come nel caso per cui oggi è causa.

Ma vi è di più. Al di là della buona fede nell’aver reso la dichiarazione in questione, possono ulteriormente sottolinearsi altri elementi, ovvero:

a. Nè il bando di selezione, né il menzionato CCNL di settore prescrivono che il rilascio di dichiarazioni inesatte possa determinare l’automatica esclusione dalla procedura di assunzione;

b. In ogni caso, trova applicazione il principio secondo cui “il determinarsi di falsi documentali [D.P.R. n. 3/1957, art. 127 lett. d] o dichiarazioni non veritiere (D.P.R. n. 445/200, art. 75) in occasione dell’accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l’instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A.” (Cass. 11.07.2019 n. 18699);

c. Nella specie, in applicazione dell’appena richiamato principio, per le ragioni spiegate sub b., deve concludersi quanto segue:

1. non può costituire requisito di partecipazione a procedure selettive l’assenza totale ed indiscriminata di condanne penali;



Avv. Aldo Lombardo
via Cesare Battisti n. 175
98123 Messina
tel. – fax 0909226006

2.nel caso de quo, l'aver riportato una condanna ad una sanzione penale di entità irrisoria per un fatto di reato risalente nel tempo e di modesto disvalore sociale – in assenza di alcuna disposizione normativa o contrattuale che commini l'esclusione automatica dalle selezioni di personale e in assenza di qualsivoglia motivazione in ordine all'ipotetica incompatibilità tra la condanna riportata ed il posto da ricoprire – non può costituire causa ostativa alla partecipazione a procedure selettive e all'instaurazione del rapporto di lavoro con l'Azienda resistente;

3.per l'effetto, la dichiarazione in contestazione a parte ricorrente – non attenendo ad un elemento necessario per l'instaurazione del rapporto lavorativo – non costituisce una “infedeltà” nel senso sopra indicato e deve, dunque, ritenersi irrilevante ai fini della partecipazione alla procedura de qua, sicchè l'istante non avrebbe dovuto essere escluso dalla graduatoria.

Le argomentazioni in precedenza esplicitate dimostrano la fondatezza del ricorso per quel che riguarda il “fumus boni iuris”.

Altro e speculare aspetto della vicenda de quo è l'eventuale ed ulteriore “periculum in mora” ai fini cautelari/sospensivi, invero a tal proposito occorre dedurre:

- 1.parte ricorrente, come narrato, risulta collocata in graduatoria in posizione utile per essere assunta;
- 2.l'esclusione dalla graduatoria non le consentirebbe, ovviamente, di essere assunta;
- 3.in assenza di un provvedimento giudiziale “d'urgenza” la procedura di selezione proseguirebbe e la società convenuta procederebbe alla copertura dei posti messi a disposizione, il che rende necessaria l'adozione di un provvedimento “inaudita altera parte”;
- 4.l'istante ha l'impellente necessità di lavorare perché è disoccupata così come il resto della propria famiglia nucleare.

Si rende, quindi, necessaria l'adozione di una misura cautelare che – spesa l'efficacia del provvedimento di esclusione censurato – ordini all'Azienda resistente di reintegrare parte deducente nella graduatoria e di adottare i conseguenziali provvedimenti finalizzati alla sua assunzione.

Non si può, infine, non sottolineare la “crudeltà” di un sistema sociale che nega ad una famiglia, numerosa, con bambini e di modeste condizioni economiche, un “lavoro dignitoso” invischiandola in controversie giudiziarie, tra l'altro “marchiando” un proprio membro “in perpetuum” e non consentendogli di avere accesso ad un diritto costituzionalmente garantito quale è quello di “lavorare”.

In ultimiis, si specifica che la controversia odierna appartiene al Giudice Ordinario posto che, in relazione alla società “in house”, l'art. 19 comma quarto D.Lgs. n. 175/2016 prevede che “resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale”.

Ciò premesso e ritenuto, si chiede che l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, Voglia accogliere le seguenti



Avv. Aldo Lombardo
via Cesare Battisti n. 175
98123 Messina
tel. – fax 0909226006

DOMANDE

In via preliminare, autorizzare ex art. 151 c.p.c. la notifica ai controinteressati attraverso la pubblicazione sul sito internet della società Messinaservizi Bene Comune s.p.a. onerando codesta ultima una volta ricevuta la notifica del presente ricorso e degli atti di causa ad ottemperare alla predetta pubblicazione per il fine testè indicato;

Preliminarmente, disporre l'acquisizione al fascicolo processuale di tutta la documentazione riguardante parte ricorrente nonché l'odierna querelle in possesso di parte resistente;

Sempre preliminarmente ed in via d'urgenza, anche con provvedimento inaudita altera parte, disporre la sospensione dell'efficacia del provvedimento di esclusione adottato dalla società Messinaservizi Bene Comune s.p.a. in danno del ricorrente (e, per quanto di ragione del bando di selezione per l'assunzione a tempo determinato di n. 100 operatori ecologici);

In ogni caso preliminarmente ed in via d'urgenza, ritenuta l'illegittimità dei predetti provvedimenti, anche "inaudita altera parte", ordinare alla suddetta Azienda di reintegrare l'istante nella relativa graduatoria e di adottare i conseguenziali provvedimenti finalizzati alla sua assunzione.

Con vittoria di spese e compensi del procedimento cautelare.

Nel merito, salvo rettifiche o modifiche rese eventualmente necessarie dalle deduzioni difensive delle parti intimata, saranno proposte, nel termine che dovesse essere fissato, le domande che di seguito si sintetizzano:

1. Ritenere e dichiarare l'illegittimità della "nota di esclusione" e, "in parte qua", del bando di selezione per l'assunzione a tempo determinato di n. 100 operatori ecologici;
2. Disapplicati i suddetti atti, ritenere e dichiarare che parte ricorrente ha diritto di essere inserita nella predetta graduatoria con il punteggio originariamente assegnato;
3. Conseguentemente, ordinare alla resistente società di procedere all'assunzione dell'istante in ragione della posizione in graduatoria dallo stesso conseguita in forza del suo reinserimento in codesta;
4. In subordine, condannare la società Messinaservizi Bene Comune s.p.a. al risarcimento dei danni subiti dal deducente collegati alla sua mancata assunzione e consistenti nella mancata percezione di retribuzioni alle quali essa ricorrente avrebbe avuto diritto se fosse stata assunta;
5. Condannare la società Messinaservizi Bene Comune s.p.a. al pagamento del spese e dei compensi del giudizio di merito.

Salvezze illimitate.

Si allega documentazione di cui all'indice.

Si assume indeterminabile ai fini del contributo unificato quale valore della controversia.



Avv. Aldo Lombardo
via Cesare Battisti n. 175
98123 Messina
tel. – fax 0909226006

Messina, lì 30.01.2021

Avv. Aldo Lombardo



TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

Il G.U.L.

Letto il ricorso ex art. 700 c.p.c.

vista l'istanza ex art. 151 c.p.c.

FISSA

Per la comparizione delle parti l'udienza del 05/03/2021, ore 9.00, disponendo che copia del presente decreto e del ricorso sia notificata alla controparte a cura del ricorrente entro il 18/02/2021.

Autorizza ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la notifica ai controinteressati attraverso la pubblicazione sul sito internet della Messina Servizi Bene Comune S.p.A. del ricorso e del presente decreto entro il 18/02/2021.

Messina, 01/02/2021

Il G.U.L.

Dott.ssa Rosa Bonanzinga

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto **Avv. Aldo Lombardo**, codice fiscale: **LMBLDA77A25F158Z**, iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Messina, in ragione del disposto della L. 53/94 e succ. mod., quale difensore di **Passari Gabriele** (CF: PSSGRL86S02F158Z), in virtù della procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.

NOTIFICA

unitamente alla presente relazione i seguenti allegati:

ricorso_passari_gabriele_esclusione_1.pdf, copia informatica estratta dal fascicolo telematico contenente RICORSO ESCLUSIONE e

udienza_passari.pdf, copia informatica estratta dal fascicolo telematico contenente DECRETO FISSAZIONE

a **MESSINASERVIZI BENE COMUNE SPA** all'indirizzo di posta elettronica certificata ***messinaservizibenecomune@pec.it*** estratto dall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC).

DICHIARA

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti al TRIBUNALE MESSINA SEZ. LAVORO, RG n° 360/2021.

ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 bis, comma 9 bis e 16 undecies, comma 3 del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012 che gli allegati ***ricorso_passari_gabriele_esclusione_1.pdf***, contenente RICORSO ESCLUSIONE e ***udienza_passari.pdf***, contenente DECRETO FISSAZIONE sono conformi ai corrispondenti documenti contenuti nel fascicolo informatico dal quale sono stati estratti.

MESSINA, 14/02/2021

Firmato digitalmente da **Avv. Aldo Lombardo**